

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sul Progetto di Fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.A.
in Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.

1. INTRODUZIONE

La presente relazione (la “**Relazione**”), redatta ai sensi dell’art. 2501-*quinquies* del Codice Civile, descrive, sotto il profilo giuridico ed economico, l’operazione di fusione per incorporazione (la “**Fusione**” o l’“**Operazione**”) in Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. (in seguito anche “**BAPR**”, o la “**Società Incorporante**”) di Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.A. (in seguito anche “**BPSA**” o la “**Società Incorporata**” e, unitamente a BAPR, le “**Banche**”).

Si ricorda che in data 25 maggio 2024, le Banche hanno sottoscritto un accordo quadro (l’“**Accordo Quadro**”) volto a disciplinare le modalità di realizzazione della Fusione, la gestione interinale di BPSA nel periodo compreso tra le data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e la Data di Efficacia della Fusione (come *infra* definita), nonché la *governance* dell’entità risultante dalla Fusione.

I razionali strategici e le modalità realizzative della Fusione sono di seguito illustrati.

2. LE SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

2.1 La Società Incorporata – BPSA

BPSA è una banca popolare, con sede legale in Licata (AG), Corso Vittorio Emanuele 10, codice fiscale e P. IVA n. 00089160840, e uffici direttivi in Palermo, iscritta al n. 1571 dell’Albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia.

BPSA nasce nel 1920 con la denominazione “*Unione Economica Popolare*” allo scopo di sostenere le piccole e medie imprese, gli artigiani e i risparmiatori del proprio territorio di riferimento. Oggi opera attraverso 23 filiali, di cui 22 dislocate nella Regione Sicilia, con un organico di circa 182 persone. Ha circa 7.000 soci ai quali offre i propri servizi mutualistici, tra i quali, finanziamenti a tassi agevolati, prodotti di investimento evoluti, un *network* di esercizi convenzionati.

A far data dal 25 giugno 2018, le azioni di BPSA sono ammesse alla negoziazione sul segmento oggi denominato “*Equity Auction*” del sistema multilaterale di negoziazione gestito da Vorvel Sim S.p.A. (codice ISIN IT0000082583); dal 15 giugno 2023 il titolo è sospeso dalle negoziazioni.

2.2 La Società Incorporante – BAPR

BAPR è una banca popolare, con sede legale in Ragusa (RG), Viale Europa n. 65, codice fiscale e P. IVA n. 00026870881, iscritta al n. 1330 dell’Albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia.

BAPR è stata fondata nel 1889 come banca popolare e lo è tutt’oggi. Obiettivo primario dell’attività d’impresa è per BAPR la re-immissione sul territorio siciliano della ricchezza prodotta.

BAPR ha più di 20.000 azionisti, oltre 250.000 clienti e impiega 718 risorse umane, operanti presso n. 83 dipendenze, di cui n. 80 nella Sicilia orientale, due nella Sicilia

occidentale (Palermo e Cefalù) ed una a Milano. Al 31 dicembre 2023 il Total Capital Ratio di BAPR era pari a 21,80%, a fronte di un Overall Capital Requirement del 13,20%. Ciò che fa di BAPR una delle realtà bancarie più solide in Italia.

A far data dal 28 dicembre 2017, le azioni di BAPR sono ammesse alla negoziazione sul segmento oggi denominato “*Equity Auction*” del sistema multilaterale di negoziazione gestito da Vorvel Sim S.p.A. (codice ISIN IT0005419095). Il titolo azionario, nonostante la scarsa liquidità che caratterizza il mercato di riferimento, è stato tra i titoli più trattati sulla sede di negoziazione nel periodo gennaio 2022 – dicembre 2023 (n. 1.475.437 azioni scambiate per un controvalore di € 20.536.054,70), anche grazie al contributo apportato dall'emittente attraverso il ricorso ad un *liquidity provider* e ad un'articolata operazione di *capital management*, denominata “*Lympha*”, realizzata nel 2022.

3. STRUTTURA DELL'OPERAZIONE

L'Operazione si configura come una fusione per incorporazione di BPSA in BAPR ai sensi degli artt. 2501, *et seq.*, del Codice Civile, in base alla quale verranno assegnate ai soci di BPSA n. 1 (una) azione di BAPR per ogni n. 4 (quattro) azioni di BPSA di cui i medesimi sono titolari (il “**Rapporto di Cambio**”). Le azioni che verranno assegnate ai soci di BPSA avranno godimento regolare e parteciperanno agli utili di BAPR a partire dalla Data di Efficacia delle Fusione (come *infra* definita).

Le assemblee dei soci delle Banche riunite in sede straordinaria saranno chiamate ad approvare l'Operazione. Le situazioni patrimoniali di riferimento, ai sensi dell'art. 2501-*quater*, secondo comma, del Codice Civile, sono i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2023 di BPSA e di BAPR, approvati dalle rispettive assemblee dei soci rispettivamente in data 26 maggio 2024 e 13 aprile 2023, ciascuno dei quali è corredato da una relazione della società di revisione incaricata, contenente il relativo giudizio espresso a seguito dell'attività di revisione svolta, rilasciata ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014.

Per maggiori dettagli in merito al Rapporto di Cambio e alla determinazione dello stesso si rimanda alla successiva Sezione 6 della presente Relazione.

3.1 Data di efficacia della Fusione e data di imputazione delle operazioni di BPSA al bilancio di BAPR

Subordinatamente al verificarsi delle Condizioni Sospensive all'Atto di Fusione (come *infra* definite), successivamente all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile e in conformità dell'art. 2504-*bis*, secondo comma, del Codice Civile, gli effetti giuridici della Fusione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data in cui l'Atto di Fusione (come *infra* definito) sarà stato iscritto presso i competenti Registri delle Imprese (la “**Data di Efficacia della Fusione**”).

Le operazioni effettuate da BPSA verranno imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio di BAPR a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificherà la Data di Efficacia della Fusione.

3.2 Riflessi tributari della Fusione

Per quanto attiene ai profili tributari della Fusione, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività di BPSA sono acquisite nel bilancio di BAPR in regime di continuità fiscale (art. 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi). In capo agli azionisti di BPSA il concambio delle azioni detenute in BPSA non costituisce realizzo dei titoli stessi, concretando, piuttosto, una mera sostituzione dei titoli di BPSA (che verranno annullati per effetto della Fusione) con i titoli di BAPR.

Ai fini delle imposte indirette, la Fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del d.p.r. n. 633/1972. Ai sensi di tale norma, infatti, non sono considerati cessioni rilevanti ai fini IVA i passaggi di beni in dipendenza di fusioni tra società. Tale atto, pertanto, è soggetto a imposta di registro nella misura di Euro 200,00 ai sensi dell'art. 4, lettera b) della parte prima della tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, numero 131. Anche ai fini dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale è espressamente prevista la tassazione in misura fissa di Euro 200,00, rispettivamente dall'art. 4 della tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e dall'art. 10, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

3.3 Aspetti autorizzativi della Fusione

Il perfezionamento degli atti inerenti la Fusione è subordinato al rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- (a) il provvedimento autorizzativo da parte della Regione Siciliana, previo parere vincolante di Banca d'Italia, ai sensi degli artt. 57 e 159 del TUB, avente ad oggetto il perfezionamento della Fusione (**l'“Autorizzazione per il Perfezionamento della Fusione”**);
- (b) il provvedimento autorizzativo da parte della Regione Siciliana, previo parere vincolante di Banca d'Italia, ai sensi degli artt. 56 e 159 del TUB, avente ad oggetto il Nuovo Statuto (come *infra* definito) (**l'“Autorizzazione per l'Adozione del Nuovo Statuto”**);
- (c) il nulla-osta (eventualmente ottenuto anche tramite il meccanismo del silenzio-assenso) da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, avente ad oggetto il perfezionamento della Fusione (**l'“Autorizzazione Golden Power”**);
- (d) il provvedimento autorizzativo da parte di Banca d'Italia, ai sensi degli artt. 77 e 78 del Regolamento UE 26 giugno 2013, n. 575, avente ad oggetto il rimborso di strumenti di capitale primario, funzionale al regolamento del Diritto di Recesso (come *infra* definito) spettante agli azionisti di BPSA ai sensi degli artt. 2532 ss. del Codice Civile (**l'“Autorizzazione per l'Acquisto di Azioni Proprie”**).

3.4 Condizioni sospensive al deposito della documentazione inerente la Fusione

L'Accordo Quadro prevede che le Banche provvedano (i) al deposito del progetto di fusione – redatto, rispettivamente, da BPSA e BAPR ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile (il “**Progetto di Fusione**”) – presso il Registro delle Imprese competente, ovvero alla pubblicazione sui rispettivi siti *internet*, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 3, del Codice Civile, nonché (ii) al deposito della documentazione inerente la Fusione di cui all'art. 2501-septies, del Codice Civile, subordinatamente all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive:

- (1) l'ottenimento dell'Autorizzazione per l'Adozione del Nuovo Statuto; e
- (2) l'ottenimento dell'Autorizzazione per il Perfezionamento della Fusione.

Si precisa che alla data della presente Relazione, l'Autorizzazione per l'Adozione del Nuovo Statuto e l'Autorizzazione per il Perfezionamento della Fusione sono state rilasciate in data 27 giugno 2024.

3.5 Condizioni risolutive alle deliberazioni assembleari

Ai sensi delle previsioni di cui all'Accordo Quadro, l'efficacia delle deliberazioni che saranno assunte dalle assemblee dei soci di BPSA e BAPR chiamate ad approvare il Progetto di Fusione e il Nuovo Statuto (come *infra* definito), sarà sottoposta alle seguenti condizioni risolutive:

- (1) l'esercizio del Diritto di Recesso (come *infra* definito) da parte degli azionisti di BPSA titolari di un numero di azioni tale da determinare un controvalore massimo complessivo delle azioni BPSA oggetto di rimborso eccedente l'importo di Euro 7.000.000,00 (sette milioni/00) (la “**Prima Condizione Risolutiva della Delibera Assembleare**”);
- (2) la circostanza che l'Autorità di Vigilanza richieda a BPSA l'adozione di misure di rafforzamento patrimoniale (la “**Seconda Condizione Risolutiva della Delibera Assembleare**” e, unitamente alla Prima Condizione Risolutiva della Delibera Assembleare, le “**Condizioni Risolutive della Delibera Assembleare**”).

Ai sensi dell'Accordo Quadro, le Condizioni Risolutive della Delibera Assembleare sono poste nell'interesse esclusivo di BAPR e, pertanto, potranno essere validamente rinunciate ad insindacabile giudizio della medesima. BAPR potrà rinunciare a ciascuna delle Condizioni Risolutive della Delibera Assembleare entro 7 (sette) giorni lavorativi dal momento in cui BAPR avrà avuto notizia dell'avveramento, restando inteso che in caso di mancata rinuncia entro tale termine la relativa Condizione Risolutiva della Delibera Assembleare si intenderà definitivamente avverata.

3.6 Condizioni sospensive alla stipula dell'Atto di Fusione

Ai sensi delle previsioni di cui all'Accordo Quadro, l'obbligo delle Banche di dare corso alla stipula dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504 del Codice Civile (l'**Atto di Fusione**), è sospensivamente condizionato all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive (le **Condizioni Sospensive all'Atto di Fusione**):

- (1) l'ottenimento dell'Autorizzazione Golden Power;
- (2) l'approvazione del Progetto di Fusione da parte dell'assemblea dei soci di BPSA e BAPR;
- (3) l'ottenimento dell'Autorizzazione per l'Acquisto di Azioni Proprie.

Ai sensi dell'Accordo Quadro, la Condizione Sospensiva all'Atto di Fusione di cui al precedente Paragrafo (3) è posta nell'esclusivo beneficio e interesse di BAPR, sicché potrà essere rinunciata ad insindacabile giudizio della medesima.

3.7 Scioglimento dell'Accordo Quadro

Ai sensi delle previsioni dell'Accordo Quadro, l'efficacia del medesimo è sottoposta alle seguenti condizioni risolutive:

- (a) l'esercizio del Diritto di Recesso da parte degli Azionisti di BPSA titolari di un numero di azioni tale da determinare un controvalore massimo complessivo delle azioni BPSA oggetto di rimborso eccedente l'importo di Euro 7.000.000,00 (sette milioni/00) (la **Prima Condizione Risolutiva dell'Accordo Quadro**);
- (b) la circostanza che l'Autorità di Vigilanza richieda a BPSA, durante il Periodo Interinale (come *infra* definito), l'adozione di misure di rafforzamento patrimoniale (la **Seconda Condizione Risolutiva dell'Accordo Quadro**) e, unitamente alla Prima Condizione Risolutiva dell'Accordo Quadro, le **Condizioni Risolutive dell'Accordo Quadro**).

Le Condizioni Risolutive dell'Accordo Quadro sono poste nell'interesse esclusivo di BAPR e, pertanto, potranno essere validamente rinate ad insindacabile giudizio della medesima. BAPR potrà rinunciare a ciascuna delle Condizioni Risolutive dell'Accordo Quadro entro 7 (sette) giorni lavorativi dal momento in cui la stessa avrà avuto notizia dell'avveramento, restando inteso che in caso di mancata rinuncia entro tale termine la relativa Condizione Risolutiva dell'Accordo Quadro si intenderà definitivamente avverata.

Inoltre, ai sensi dell'Accordo Quadro, BAPR potrà risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di (i) violazione da parte di BPSA degli impegni assunti dalla medesima con riferimento alla gestione durante il Periodo Interinale (come *infra* definito); (ii) non veridicità e non correttezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate da taluni esponenti chiave di BPSA, in ipotesi di dolo.

Infine, sempre ai sensi dell'Accordo Quadro, BAPR potrà recedere dallo stesso nell'ipotesi di eventi, fatti o circostanze, causati, accaduti, emersi o conosciuti prima della Data di Efficacia della Fusione e che abbiano, o possano ragionevolmente avere, un impatto negativo significativo sulle condizioni economiche, patrimoniali, finanziarie o di liquidità, anche prospettiche, di BPSA, rispetto alle condizioni economiche, patrimoniali, finanziarie o di liquidità risultanti dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 di BPSA.

In tutti i casi di scioglimento dell'Accordo Quadro, BPSA e BAPR saranno liberate da qualsivoglia obbligo derivante dallo stesso, ivi incluso l'obbligo di dar corso alla Fusione e di addivenire alla stipula dell'Atto di Fusione.

3.8 Modifiche statutarie

L'assemblea dei soci di BPSA chiamata ad approvare il Progetto di Fusione delibererà altresì l'adozione dello statuto della Società Incorporante, così come modificato dall'assemblea dei soci di BAPR chiamata a sua volta ad approvare il Progetto di Fusione (il "**Nuovo Statuto**").

Il Nuovo Statuto conterrà, rispetto all'attuale statuto vigente di BAPR, le modifiche qui di seguito sinteticamente illustrate:

- (a) all'art. 1 viene modificata la denominazione sociale di BAPR in "Banca Agricola Popolare di Sicilia società cooperativa per azioni";
- (b) all'art. 25, per ragioni organizzative, viene espressamente previsto che possano essere nominati scrutatori anche soggetti non soci;
- (c) all'art. 26 vengono innalzati i quorum costitutivi dell'assemblea ordinaria (30 per cento del numero dei soci) e straordinaria (50 per cento del numero dei soci) in prima convocazione. Rimangono invece invariati i quorum costitutivi in seconda convocazione;
- (d) all'art. 30 è stata eliminata, al comma 1, la previsione che impone di determinare ogni tre anni il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, ciò rispondendo all'esigenza di concedere maggiore flessibilità all'assemblea ordinaria dei soci in merito all'efficacia temporale della delibera relativa al numero degli amministratori. Inoltre, al comma 9, in ragione dell'ampiamiento della base sociale, è stato incrementato a 500 il numero dei "soci presentatori" delle candidature alla carica di amministratore;
- (e) all'art. 42, in ragione dell'ampiamiento della base sociale, è stata inserita una "soglia qualificata" di 50 "soci presentatori" delle candidature alla carica di sindaco;
- (f) all'art. 54 è stata introdotta una specifica disposizione transitoria volta a disciplinare l'ammissione a socio di BAPR di tutti coloro che sono già iscritti al libro soci di BPSA alla data dell'Atto di Fusione, a condizione che a seguito della

delibera di Fusione non abbiano esercitato il Diritto di Recesso (come di seguito definito) e risultino titolari di almeno n. 1 azione di BAPR. Ai fini dell'esercizio dei diritti sociali (ad esempio, del diritto all'intervento in assemblea) e della partecipazione agli scambi mutualistici, si è precisato che la qualifica di socio è da intendersi acquisita fin dalla data di prima iscrizione nel libro soci di BPSA. Quanto agli azionisti non soci di BPSA, si prevede che potranno divenire soci di BAPR nel rispetto delle condizioni e con le modalità previste dallo statuto di BAPR per tutti gli altri azionisti non soci.

4. MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE

La Fusione assume per le Banche un forte rationale industriale e strategico. L'identica natura giuridica che caratterizza BPSA e BAPR garantirebbe continuità di valori all'aggregazione tra le due banche, ultime realtà popolari della regione siciliana, assicurandone il mantenimento di quella connotazione mutualistica che contraddistingue le banche popolari rispetto ad altre entità bancarie. Nel dettaglio l'Operazione garantirebbe l'integrazione tra due realtà tra loro contigue sia in termini geografici sia di vocazione popolare, creando una nuova entità che sarà presente sull'intero territorio siciliano (ad eccezione della provincia di Trapani), idonea a salvaguardarne i livelli occupazionali e sarà preceduta nella Regione solo dai due maggiori gruppi dell'intero sistema bancario italiano.

La Fusione permetterebbe agli attuali soci di BPSA di prendere parte alla creazione di valore nel lungo termine, beneficiando direttamente i) del rinnovato progetto industriale di BAPR, reso possibile nell'ambito dell'Operazione dall'ampia disponibilità patrimoniale sufficiente a coprire eventuali scenari avversi, ii) delle sinergie conseguibili dall'aggregazione, abilitate da una sostanziale omogeneità in termini di principali fornitori e fabbriche prodotto tra le Banche (*outsourcer* informatico, accordi distributivi in ambito credito al consumo, leasing, comparto assicurativo, gestione del risparmio e monetica) e iii) di eventuali programmi commerciali rivolti ai soci di BAPR.

5. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO E RELAZIONE DELL'ESPERTO

Ai sensi dell'art. 2501-*quater*, secondo comma, del Codice Civile, le situazioni patrimoniali di riferimento sono i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2023 di BPSA e di BAPR, approvati dalle rispettive assemblee dei soci rispettivamente in data 13 aprile 2023 e 26 maggio 2024, ciascuno dei quali è corredato da una relazione della società di revisione incaricata, contenente il relativo giudizio espresso a seguito dell'attività di revisione svolta, rilasciata ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014.

Con provvedimento datato 17 maggio 2024, come rettificato in data 23 maggio 2024, il Tribunale di Catania, su istanza congiunta di BPSA e BAPR, ha nominato Deloitte & Touche S.p.A. quale esperto incaricato di redigere la relazione sulla congruità del

Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art. 2501-*sexies*, del Codice Civile (l'“Esperto”).

6. DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Il Consiglio di Amministrazione è giunto alla determinazione del rapporto di cambio a seguito di una ponderata valutazione di Banca Sant'Angelo e di Banca Agricola Popolare di Ragusa sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2023, tenendo conto della natura dell'operazione ed adottando metodi di valutazione comunemente utilizzati per operazioni di tale natura, per imprese operanti in questo settore ed adeguati alle caratteristiche di ciascuna società partecipante alla fusione.

Ai fini della determinazione del rapporto di cambio, le valutazioni effettuate hanno lo scopo di confrontare il valore dei titoli, nel caso specifico azioni Banca Agricola Popolare di Ragusa, offerti in cambio delle azioni Banca Sant'Angelo. Pertanto, il processo valutativo è stato impostato secondo la migliore prassi, nel rispetto del principio dell'omogeneità dei metodi di valutazione con l'ottica di individuare valori confrontabili del capitale delle due realtà oggetto della proposta di aggregazione. In considerazione di ciò, le stime di valore risultanti dalle analisi valutative assumono il significato di valori relativi e non devono essere considerate quali valori assoluti.

Inoltre, la stima del rapporto di cambio è basata sul confronto tra “valori generali” delle entità considerate, espressi in ipotesi di mantenimento di una gestione autonoma, dunque senza incorporare gli effetti derivanti dalla fusione stessa.

I metodi di valutazione delle aziende più frequentemente suggeriti dalla dottrina e utilizzati nella prassi possono essere suddivisi in:

- metodi analitici, i quali forniscono una stima del valore di un'azienda sulla base del suo profilo patrimoniale, economico e finanziario, attuale e prospettico, e sono adatti a stimare il valore intrinseco di un'azienda;
- metodi di mercato, i quali attraverso l'utilizzo di appositi multipli riportano il prezzo di mercato ad alcune grandezze fondamentali (come, ad esempio, l'utile e il patrimonio netto tangibile) di un campione di entità comparabili per business, grandezza e posizionamento nel mercato di riferimento con la società oggetto di valutazione.

Al fine di selezionare le metodologie più adatte al caso di specie, sono state prese in considerazione, secondo quanto previsto dalla dottrina e dalla prassi professionale più consolidata, le specifiche caratteristiche delle due realtà oggetto di valutazione, il mercato di riferimento, la qualità e la completezza del set informativo disponibile.

Dato che l'oggetto di valutazione è il rapporto di cambio offerto, la finalità della stima è quella di ottenere dei valori confrontabili e non valori assoluti. Il processo valutativo, quindi, deve essere impostato sul principio di omogeneità dei metodi di valutazione al fine di utilizzare lo stesso metro di misura per entrambe le banche tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche di ognuna.

L'indisponibilità di proiezioni di medio-lungo termine non ha reso possibile l'adozione di un metodo basato sui flussi di cassa prospettici. Dato il set informativo disponibile, nella stima del valore per azione delle due banche sono stati selezionati e impiegati i seguenti metodi:

- il metodo Patrimoniale con correzione reddituale e
- il metodo dei Multipli di Borsa.

Il metodo Patrimoniale con correzione reddituale permette di stimare il valore di un'azienda sulla base della sua consistenza patrimoniale espressa a valori correnti per tenere conto di eventuali plus/minusvalori latenti rilevabili sulle poste di bilancio iscritte a valori contabili o elementi potenziali attivi o passivi. Inoltre, il metodo consente di tenere conto anche della capacità reddituale dell'azienda. Quest'ultimo aspetto è catturato dalla correzione reddituale, in positivo o in negativo, stimata sulla base del differenziale tra la capacità effettiva dell'azienda di produrre reddito e il reddito atteso stimato rispetto al relativo patrimonio investito e al rendimento di mercato. Il metodo presuppone che il disallineamento tra il rendimento effettivo dell'azienda e il rendimento atteso di mercato possa perdurare per un periodo determinato di tempo, di solito 3/5 anni.

Al fine di stimare il valore per azione delle due banche con il metodo Patrimoniale con correzione reddituale sono stati presi a riferimento i dati al 31 dicembre 2023 ed è stato considerato un reddito normalizzato osservato sugli ultimi tre esercizi. Sono stati, inoltre, sviluppati tre differenti scenari ipotizzando un allineamento della redditività delle banche alle condizioni di mercato su un arco temporale di 3, 4 e 5 anni.

Il metodo dei Multipli di mercato è un metodo di mercato che stima il valore di una azienda sulla base di una relazione quantitativa presente tra la misura di alcune variabili (i.e. reddito d'esercizio, patrimonio netto e/o fatturato) e il valore che il mercato azionario (quale la Borsa Valori o altro mercato in cui sono quotati titoli) o terzi acquirenti (in libere transazioni in cui si incontra domanda e offerta) attribuiscono all'impresa quotata o oggetto di compravendita.

Dal momento che imprese simili dovrebbero essere caratterizzate da valori di mercato analoghi, il metodo dei Multipli prevede che la misura del rapporto riscontrato su un'impresa comparabile, o quello medio su un insieme di imprese comparabili, quotate o il cui capitale è stato oggetto di compravendita, sia utilizzato per ricavare il valore di mercato teorico dell'impresa per la quale non si dispone di un valore di riferimento di mercato ma, d'altra parte, si dispone dell'ammontare delle variabili correlate (i.e. reddito d'esercizio, patrimonio netto e/o fatturato).

Il metodo dei Multipli di Mercato richiede, pertanto, che: (i) si individui un campione di società quotate od operazioni di compravendita che hanno interessato società, comparabili in termini di, ad esempio, attività svolta, dimensione, marginalità, paese di riferimento, rischio sistematico, ecc.; (ii) si calcolino dei rapporti/multipli ritenuti significativi per il settore e le società (ad esempio, Price/Book Value (P/BV) e

Price/Earning (P/E)); (iii) si applichino i multipli stimati ai fondamentali del target oggetto di valutazione. L'impiego di un campione più ampio possibile di società quotate o di operazioni comparabili ha come fine quello di mediare gli effetti distorsivi specifici di ogni singola società e, nel caso di operazioni di compravendita, aspetti peculiari dell'operazione.

Al fine di stimare il valore per azione delle due banche con il metodo dei Multipli si è fatto riferimento ai Multipli di Borsa, il cui parametro di mercato è rappresentato dalle quotazioni sulla Borsa Valori di un campione di società attive nel mercato italiano.

Il multiplo utilizzato per la valutazione è il Prezzo su Patrimonio Netto (Book Value) tangibile, calcolato considerando il Patrimonio Netto al netto delle attività immateriali. Questo è un multiplo ampiamente utilizzato nel settore bancario considerati i vincoli imposti dalla normativa di Vigilanza in termini di capitale minimo da detenere per poter operare e, nel caso, distribuire il capitale in eccesso. Il campione è stato selezionato sulla base di due ipotesi considerando cinque e sei banche con attività prevalentemente tradizionale operanti esclusivamente in Italia.

L'applicazione dei metodi indicati restituisce un rapporto di cambio compreso tra un minimo di 4,0 e un massimo di 5,2 azioni di Banca Sant'Angelo per ogni azione Banca Agricola Popolare di Ragusa come riportato nella seguente tabella.

Metodi di valutazione	Rapporto di cambio # azioni BPSA per 1 azione BAPR
Metodo patrimoniale con correzione reddituale	4,0x - 4,5x
Multipli di Borsa	4,2x - 5,2x

Le stime di valore ottenute con i due metodi di valutazione selezionati devono essere analizzate tenendo conto dei limiti e delle assunzioni poste alla base di ognuno di essi:

- il metodo Patrimoniale con correzione reddituale riflette la stima di un reddito su base storica e presuppone che ogni banca riesca a recuperare la redditività portandola in linea a quella di settore in un arco temporale tra i 3 e i 5 anni. Il confronto dei valori è stato effettuato considerando lo stesso periodo di correzione per ogni banca. Il metodo, tuttavia, permette di apprezzare solo parzialmente le caratteristiche di ognuna delle banche;
- il metodo dei Multipli di Borsa considera un campione composto da banche a carattere nazionale o regionale quotate alla borsa di Milano con una dimensione maggiore rispetto alle banche oggetto di valutazione e con un business a volte maggiormente diversificato. Poiché il metodo presuppone che ogni banca valutata abbia caratteristiche di redditività e di patrimonializzazione simile al campione selezionato, sono stati effettuati i necessari correttivi per tener conto del diverso livello di patrimonializzazione

delle due banche. Viceversa, non è stato possibile effettuare correzioni per tener conto della differenza di redditività;

- nessun altro riferimento di mercato è disponibile, dato che:
 - gli scambi delle azioni di Banca Sant'Angelo sul Vorvel sono sospesi e il prezzo Vorvel di Banca Agricola Popolare di Ragusa non può essere confrontato con i valori di Banca Sant'Angelo ottenuti con gli altri metodi di valutazione;
 - i multipli relativi alle banche popolari più confrontabili alle due banche le cui azioni sono scambiate sul Vorvel assumono uno scarso significato data la sostanziale illiquidità dello stesso.

Ai fini della propria valutazione del rapporto di cambio, il Consiglio di Amministrazione di Banca Sant'Angelo, si è avvalso anche della relazione predisposta dall'*advisor* finanziario Arché che ha fornito un parere in merito alla congruità dal punto di vista finanziario del rapporto di cambio proposto.

A valle del processo valutativo, tenuto conto del parere di congruità dell'*advisor* finanziario e di comune accordo con gli amministratori di Banca Agricola Popolare di Ragusa, è stato determinato un rapporto di cambio nella misura di

n. 4 azioni di Banca Sant'Angelo per n. 1 azione Banca Agricola Popolare di Ragusa.

7. **MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

Come previsto dal Progetto di Fusione, BAPR procederà, sulla base del Rapporto di Cambio, all'assegnazione a favore dei soci BPSA di azioni proprie di BAPR (e pertanto senza l'emissione di nuove azioni) in concambio delle azioni BPSA (le "**Azioni BAPR Oggetto di Assegnazione**").

Le Azioni BAPR Oggetto di Assegnazione saranno messe a disposizione dei soci di BPSA in regime di dematerializzazione, avranno godimento regolare e parteciperanno agli utili di BAPR a partire dalla Data di Efficacia della Fusione.

Qualora, in applicazione del Rapporto di Cambio, a un azionista di BPSA spettasse di ricevere un numero non intero di Azioni BAPR Oggetto di Assegnazione, al medesimo verrà assegnato un numero intero di Azioni BAPR Oggetto di Assegnazione mediante arrotondamento all'unità immediatamente superiore.

Successivamente al perfezionamento della Fusione e a seguito della cancellazione di BPSA dal Registro delle Imprese, tutte le azioni di quest'ultima verranno annullate.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di BPSA per le operazioni di concambio.

8. ULTERIORI CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

L'Accordo Quadro disciplina taluni ulteriori elementi connessi alla Fusione che vengono di seguito sinteticamente descritti.

8.1 Diritto di Recesso

Gli azionisti di BPSA che non dovessero concorrere alle deliberazioni assembleari riguardanti la Fusione potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437, comma 1, lett. g), del Codice Civile, nonché degli artt. 2532 e seguenti del Codice Civile ("**Diritto di Recesso**"). Il Diritto di Recesso sorgerà in conseguenza delle seguenti previsioni contenute nel Nuovo Statuto:

- (1) regime di ripartizione degli utili diverso e più rigoroso rispetto a quello previsto dall'attuale statuto di BPSA (*cf.* art. 52, comma 1, lett. b), del Nuovo Statuto);
- (2) per gli azionisti non soci di BPSA, numero minimo di azioni necessario per l'acquisto della qualità di socio di BAPR maggiore rispetto a quello oggi previsto dall'attuale statuto di BPSA (*cf.* art. 54, comma 3, del Nuovo Statuto).

In ragione di quanto sopra, l'Accordo Quadro prevede che il consiglio di amministrazione di BPSA fornisca tempestivamente ai soci di BPSA tutte le informazioni necessarie al fine di consentire a questi di esercitare il Diritto di Recesso.

8.2 Gestione Interinale

Ai sensi dell'Accordo Quadro, durante il periodo compreso tra la data di sottoscrizione dello stesso e la Data di Efficacia della Fusione (il "**Periodo Interinale**"), BPSA dovrà operare in modo prudente e nei limiti dell'ordinaria amministrazione (con divieto quindi di porre in essere operazioni straordinarie), nel rispetto di ogni norma di legge e delle obbligazioni assunte. L'Accordo Quadro prevede altresì che, qualora BPSA intenda porre in essere durante il Periodo Interinale talune azioni, BPSA debba richiedere il preventivo consenso scritto di BAPR.

BAPR provvederà altresì ad identificare tra i propri dipendenti, per determinate aree operative, un soggetto incaricato di mantenere i rapporti con BPSA in relazione alla gestione dei flussi informativi tra le Banche con riferimento all'integrazione tra BPSA e BAPR (i "**Responsabili Operativi**"). Al riguardo, BPSA si è impegnata a tenere regolarmente e costantemente informati i Responsabili Operativi sull'andamento dei risultati economici e della situazione patrimoniale di BPSA e delle singole filiali della stessa. In aggiunta, a decorrere dalla data di avveramento delle Condizioni Sospensive al Deposito, i Responsabili Operativi, previa sottoscrizione di apposito impegno di riservatezza, avranno diritto di richiedere talune specifiche informazioni e di accedere ai locali, ai libri, ai registri e agli altri documenti di BPSA, nonché di interloquire direttamente con i dipendenti, direttori, dirigenti, revisori e altri consulenti di BPSA.

8.3 Governance dell'entità risultate dalla Fusione

Ai sensi dell'Accordo Quadro, nelle ipotesi e alle condizioni di seguito indicate, BAPR si è impegnata a far sì che (i) il consiglio di amministrazione dell'entità risultante dalla Fusione venga integrato con due ulteriori membri, portando così a 13 il numero dei consiglieri di amministrazione; (ii) tali nuovi amministratori vengano designati da BPSA.

Qualora il Diritto di Recesso sia stato esercitato da parte degli azionisti di BPSA titolari di un numero di azioni tale da determinare un controvalore massimo complessivo delle azioni BPSA oggetto di rimborso inferiore all'importo di Euro 2.000.000,00 (due milioni/00), i due nuovi amministratori saranno, entrambi, designati da BPSA.

Qualora, invece, il Diritto di Recesso sia stato esercitato da parte degli azionisti di BPSA titolari di un numero di azioni tale da determinare un controvalore massimo complessivo delle azioni BPSA oggetto di rimborso compreso tra Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) ed Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), BPSA avrà diritto di designare solo uno dei due nuovi amministratori.

Al contrario, nel caso in cui il Diritto di Recesso sia stato esercitato da parte degli azionisti di BPSA titolari di un numero di azioni tale da determinare un controvalore massimo complessivo delle azioni BPSA oggetto di rimborso eccedente l'importo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), BAPR sarà libera di non procedere all'integrazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione e, anche qualora decidesse di provvedere a tale integrazione, BPSA non avrà diritto di designare alcuno dei due nuovi amministratori.

I nuovi amministratori eventualmente nominati rimarranno in carica, con l'intero organo, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.

Ai sensi dell'Accordo Quadro, verranno inoltre istituiti 2 (due) comitati territoriali con funzioni consultive verso il consiglio di amministrazione dell'entità risultante dalla Fusione, aventi come area geografica di riferimento, rispettivamente, la Sicilia orientale e la Sicilia occidentale. BAPR sarà libera di non procedere alla istituzione di tali comitati territoriali qualora il Diritto di Recesso venga esercitato da parte degli azionisti di BPSA titolari di un numero di azioni tale da determinare un controvalore massimo complessivo delle azioni BPSA oggetto di rimborso non eccedente l'importo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).

La presente Relazione verrà depositata e messa a disposizione degli azionisti presso la sede sociale almeno 30 giorni prima della data prevista per l'assemblea dei soci chiamata ad approvare il Progetto di Fusione, unitamente ai documenti di seguito indicati:

- (1) il Progetto di Fusione;
- (2) la relazione dell'Esperto;

- (3) i bilanci degli ultimi tre esercizi corredati della relazione sulla gestione e dalla relazione del revisore legale dei conti di BPSA e BAPR.

Licata, 28 giugno 2024

Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.A.

Gioacchino Amato

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)